

TI_GERICHTE 52.2021.25 vom 23. Dezember 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-12-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2021.25

FR: TI_GERICHTE 52.2021.25 du 23 décembre 2020

IT: TI_GERICHTE 52.2021.25 del 23 dicembre 2020

Regeste

Revoca licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmM). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 2 LPAmM, per rimando dell'art. 10 cpv. 3 LALCStr), è pertanto ricevibile in ordine.

E. 1.2

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti e dei documenti prodotti dall'insorgente, senza ulteriore istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmM). Da respingere, siccome non attinenti alla presente procedura, sono le sommarie richieste del ricorrente fondate sugli art. 96 e 97 del codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) relative al trattamento dei dati (cfr. scritti del 7 e 9 settembre 2021). Nella misura in cui si riferiscono alla rettifica della banca dati chiesta all'Ufficio controllo abitanti, qui basta rilevare che in questa sede egli ha potuto esprimersi a più riprese su tale aspetto, che, come si vedrà in appresso, non è comunque decisivo ai fini del giudizio.

E. 2.1

In base all'art. 75 cpv. 1 LPAmM, l'autorità di ricorso intima la risposta al ricorrente e gli assegna un congruo termine per la replica. Tale disposizione, non presente nella vecchia legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPAmM; BU 1966, 181) - che in concreto risultava applicabile davanti al Governo in forza dell'art. 113 cpv. 2 LPAmM (per rimando dell'art. 10 cpv. 3 LALCStr) - formalizza le prerogative che già discendono dal diritto di essere sentito ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). In tutti i procedimenti di diritto amministrativo che si concludono con una decisione individuale e concreta, quest'ultima norma assicura infatti il diritto di replicare alle prese di posizione dell'autorità o della controparte, nella misura in cui contengono nuovi elementi, ammissibili dal profilo processuale e suscettibili d'influire sul provvedimento (cd. diritto di replica in senso stretto, cfr. DTF 138 I 154 consid. 2.3.2; STF 1C_241/2017 dell'11 dicembre 2018 consid. 4.1; per il diritto di replica in una procedura giudiziaria, cfr. DTF 138 I 154 consid. 2.3.3, 133 I 100 consid. 4).

E. 2.2

In concreto, con la sua domanda di giudizio "alternativa" il ricorrente biasima in sostanza il Governo di non avergli dato la possibilità di replicare alla risposta dell'11 dicembre 2020 della Sezione della circolazione, sulla quale si è poi fondato. L'obiezione è pertinente, poiché dall'incarto emerge effettivamente che l'istanza inferiore ha intimato all'insorgente tale allegato il 17 dicembre 2020 senza dargli tuttavia la possibilità di replicare, richiamandosi all'art. 72 LPamm (cfr. giudizio impugnato del 23 dicembre 2020, pag. 2). A torto tuttavia, poiché quest'ultima norma - identica all'art. 48 della vecchia LPamm - permette solo all'autorità di ricorso, immediatamente o dopo richiamo degli atti, di decidere di dichiarare il ricorso irricevibile o di respingerlo se si rivela manifestamente infondato. Non anche di ledere il diritto di replica, laddove vi è già stato un primo scambio di allegati e il gravame ha suscitato le risposte dell'autorità che ha pronunciato la decisione impugnata o di eventuali controparti (cfr. art. 49 cpv. 1 LPamm; cfr. pure l'attuale art. 73 cpv. 1 LPamm). Nella fattispecie l'importante violazione in cui è incappato il Governo può tuttavia essere considerata sanata, ritenuto che l'insorgente ha potuto esprimersi compiutamente e a più riprese dinanzi a questo Tribunale, dotato di piena cognizione per le questioni di fatto e di diritto che si pongono; oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii, 135 I 279 consid. 2.6.1).

E. 3

Ferma questa premessa, resta da verificare la tempestività dell'impugnativa che l'insorgente ha inoltrato il 1° dicembre 2020 contro la revoca preventiva emanata dalla Sezione della circolazione il 27 giugno 2013, notificatagli per via edittale. Controverso in questa sede può essere unicamente il giudizio d'irricevibilità reso dal Governo.

E. 4.1

In materia di revoca della licenza di condurre, la procedura è retta dal diritto cantonale (art. 106 cpv. 2 LCStr), fatte salve le esigenze minime previste dall'art. 23 LCStr (cfr. STF 1C_162/2007 del 1° novembre 2007 consid. 4.1; Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 1 ad art. 23). Tale norma prevede che la revoca di un permesso di guida deve essere notificata per iscritto all'interessato, con indicazione dei motivi. Secondo la vecchia LPamm (in vigore fino al 31 marzo 2014; BU 2013, 453), l'intimazione degli atti avveniva, a giudizio dell'autorità competente, mediante invio postale semplice o raccomandato (art. 14 cpv. 1 LPamm). Per le ulteriori modalità di intimazione, soggiungeva il cpv. 2, si applicano le relative norme della procedura civile. Il codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, prevede che la notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale se, tra l'altro, il luogo di dimora del destinatario è sconosciuto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche (art. 141 cpv. 1 lett. a). La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione (art. 141 cpv. 2 CPC).

E. 4.2

In concreto, come indicato in narrativa, dagli atti emerge che la Sezione della circolazione - dopo un primo scambio di corrispondenza postale con il ricorrente al suo indirizzo di _____ (notifica di avvio della procedura del 15 aprile 2013 e scritto di RI 1 del 24 aprile 2013) - ha invano tentato di intimargli a questo recapito la missiva del 7 maggio 2013 e le raccomandate con gli ordini di indagine preliminare del 7 e 12 giugno 2013. Gli invii

sono infatti ritornati al mittente con l'annotazione: "il destinatario è irreperibile all'indirizzo indicato". In queste circostanze, considerando il ricorrente d'ignota dimora, ha provveduto a notificargli la revoca preventiva del 27 giugno 2013 per via edittale, mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale del 2 luglio 2013. In tale modo di procedere, come essenzialmente concluso dal Governo (pur riferendosi all'art. 19 LPAm), non è ravvisabile alcuna violazione del diritto (cfr., in senso analogo, STF 1C_162/2007 citata consid. 4.2; cfr. pure Cédric Mizel, *Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire*, Berna 2015, pag. 511 seg.). Nella misura in cui non disponeva di un altro recapito dell'insorgente all'infuori di quello di _____, non è dato di vedere quali altri passi avrebbe dovuto intraprendere l'autorità per individuare il suo luogo di dimora. In particolare, per scoprire che egli, secondo quanto ora afferma, diversamente da quanto risultava dalla banca dati MOVPOP (a suo dire errata), si sarebbe trasferito nel suo luogo d'origine a _____ (AG) dal 22 marzo 2013 (cfr. richiesta del 6 agosto 2021 del ricorrente all'Ufficio controllo abitanti di correzione della banca dati), ovvero persino prima di quanto indicato in questa procedura (cfr. suo ricorso al Governo, pag. 1). Sia come sia, qui basta rilevare come spettasse in ogni caso all'insorgente informare la Sezione della circolazione dell'intervenuto cambiamento di domicilio. Secondo l'art. 26 OAC, il titolare di una licenza che cambia domicilio deve infatti comunicare entro 14 giorni il nuovo indirizzo all'autorità competente del nuovo domicilio (cpv. 1). A maggior ragione se si considera che in concreto, a seguito della notifica dell'apertura del procedimento amministrativo del 15 aprile 2013, il ricorrente ben doveva attendersi che, sulla base delle risultanze del rapporto della polizia bernese del 16 marzo 2013, l'autorità avrebbe potuto pronunciare nei suoi confronti una revoca preventiva (art. 30 OAC) per seri sospetti sulla sua idoneità alla guida.

E. 5.1

Secondo l'art. 46 cpv. 1 LPAm - rientrando nelle norme comuni che disciplinano i ricorsi al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo (parte III) e come detto applicabile alla fattispecie in forza dell'art. 113 cpv. 2 LPAm - il ricorso deve essere insinuato per iscritto all'autorità di ricorso entro 15 giorni dall'intimazione. Tale termine era espressamente indicato anche dall'art.

E. 5.2

In concreto, considerato come visto che la decisione del 27 giugno 2013 è stata notificata al ricorrente il 2 luglio 2013, giorno di pubblicazione sul Foglio ufficiale, è manifesto che, quando egli si è aggravato dinanzi al Consiglio di Stato (1° dicembre 2020), il suddetto termine ricorsuale di 15 giorni era da tempo spirato. Tale conclusione è tanto più vera se si considera che l'insorgente è rimasto passivo per oltre sette anni, disinteressandosi completamente della procedura amministrativa di cui era a conoscenza (dopo la notifica della sua apertura). A ciò aggiungasi che il suo ricorso dovrebbe essere considerato tardivo perfino se si potesse ammettere che vi sia stata una notifica irregolare della controversa decisione e che il ricorrente, fino alla ricezione del decreto d'accusa del 7 ottobre 2020, non ne potesse sospettare l'esistenza. Pure a questo momento, anziché attivarsi immediatamente al fine di impugnare il provvedimento nel termine di 15 giorni, l'insorgente si è infatti limitato a interporre opposizione contro il decreto penale (cfr. scritto del 19 ottobre 2020), attendendo ancora quasi due mesi prima di insorgere davanti al Governo. Anche solo da questo profilo vi è quindi da ritenere che il suo ricorso del 1° dicembre 2020 doveva essere dichiarato irricevibile per tardività. 6. 6.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto. 6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1

LPAm), ridotta per tener conto della violazione del diritto di essere sentito in cui è incappato il Governo, è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico dell'insorgente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4.

Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il

vicepresidente

La vicecancelliera

E. 10

cpv. 1 LALCStr (nella versione vigente prima della modifica entrata in vigore con la LPAm; BU 2013, 477). È peraltro rimasto identico sotto l'attuale legge per le misure che, come le revoche preventive, sono provvisoriale (art. 68 cpv. 2 LPAm; STA 52.2020.7 del 9 giugno 2020 consid. 2 e rinvii). L'art. 46 cpv. 1 LPAm precisa inoltre che, in assenza di intimazione, il termine di 15 giorni decorre dalla conoscenza della decisione impugnata. Tale norma esprime la regola generale per cui una notifica irregolare di una decisione non può cagionare alle parti alcun pregiudizio (cfr. pure l'attuale art. 20 LPAm). Per giurisprudenza, l'interessato non può tuttavia differire a piacimento l'inizio del decorso del termine: secondo le regole della buona fede e il principio della sicurezza del diritto è infatti tenuto a farsi parte diligente e informarsi su esistenza e contenuto di una decisione non appena ne sospetti l'esistenza, pena l'irricevibilità per tardività di un eventuale rimedio di diritto (cfr. DTF 139 IV 228 consid. 1.3; STF 1C_14/2020 del 4 maggio 2020 consid. 4.3.2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 26 e n. 1 ad art. 46).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.